

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08122/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2024, proposto da

Terme di Saturnia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barile e Massimiliano Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Vito in Roma, viale Liegi 16;

contro

Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Palma S.a.s. di Adelmo Morselli, non costituita in giudizio;

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14415/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Antonio Barile e Giovanni Corbyons in sostituzione dell'avv. Fabio Todarello;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza, formulata da parte appellante, d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati a mezzo di pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di onerare la parte appellante di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nell'Elenco dei beneficiari delle agevolazioni *de quibus*, mediante pubblici proclami da effettuarsi con le seguenti modalità: i) pubblicazione (a proprie spese ed entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza) sul sito web del Ministero del Turismo – il quale dovrà fornire la necessaria collaborazione all'appellante – di copia del ricorso in appello, della sentenza di primo grado, della presente ordinanza e di un avviso contenente l'individuazione dei soggetti controinteressati; ii) deposito nel presente fascicolo processuale (entro i successivi 15 giorni) della prova dell'avvenuta pubblicazione degli atti indicati al precedente punto, che saranno mantenuti sul sito web del Ministero sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare la successiva udienza di discussione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza del 2 luglio 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Lorenzo Vitale

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO